

## Il sistema monistico: il consiglio di amministrazione

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al **consiglio di amministrazione**.

Un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 2399 e dunque non possono essere:

- Gli amministratori e il loro coniuge, parenti e affini entro 4°;
- Coloro che sono legati alla società o a quelle da essa controllate o che la controllano da rapporti di lavoro o consulenza.

se lo statuto lo prevede, anche quelli previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati.

Al momento della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

Al consiglio di amministrazione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli previsti per il CDA nel sistema tradizione ad eccezione dell'art. 2391 bis c.c.

## Il sistema monistico: il comitato per il controllo sulla gestione

Salvo diversa previsione statutaria, il CDA decide e nomina il numero dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione.

Non v'è previsione di un numero minimo a meno che non si versi nel caso di società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio ed in questo caso debbono prevedersi almeno tre componenti.

I suoi membri debbono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dallo statuto e dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci (ex art. 2399 c.c.) e non possono essere membri del comitato esecutivo con deleghe o che comunque svolgano, anche di mero fatto, funzioni gestorie.

Almeno uno dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione deve essere scelto fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

In caso di morte, rinuncia revoca o decadenza di un componente del comitato, il CDA lo sostituisce con un membro avente i predetti requisiti. se ciò non è possibile, provvede senza indugio a norma dell'articolo 2386 scegliendo persona provvista dei suddetti requisiti.

Il comitato elegge al suo interno il presidente, vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano altresì, in quanto compatibili, gli articoli 2404, primo, terzo e quarto comma (riunioni e deliberazioni), 2405, primo comma (intervento adunanze CDA), e 2408 (denuncia al comitato)

## Composizione dell'organo di controllo

Il collegio sindacale è composto da 3 o 5 membri effettivi (soci o non soci) oltre 2 supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri (sempre se non iscritti nel registro dei revisori) devono essere scelti fra i dottori commercialisti o gli avvocati, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche. Il presidente del collegio sindacale è di nomina assembleare. Non può essere nominato sindaco:

- 1) l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi (ex art. 2382 c.c.);
- 2) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- 3) coloro che sono legati alla società da un rapporto di lavoro, di consulenza o da altri rapporti che compromettono il requisito dell'indipendenza.

I primi sindaci vengono nominati nell'atto costitutivo, i successivi da parte dell'assemblea. Entro 30 giorni dalla nomina gli amministratori debbono provvedere all'iscrizione nel registro delle imprese. La loro retribuzione è prevista nello statuto o stabilita dall'assemblea.

La perdita dei requisiti commina la decadenza dalla carica di sindaco. Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché limiti per il cumulo degli incarichi.

I sindaci sono nominati per un periodo triennale, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età, la successiva assemblea conferma o comunque nomina i membri necessari alla costituzione dei numeri richiesti dalla legge e/o previsti dallo statuto. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

## Doveri e funzionamento dell'organo di controllo

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni ed è prevista la riunione a mezzo telecomunicazione. Delle riunioni deve redigersi apposito verbale da iscrivere nel libro del collegio sindacale.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci assistono alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio. I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio d'amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio.

## Poteri e responsabilità dell'organo di controllo

I sindaci possono procedere ad atti di ispezione e di controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni e della gestione sociale. Per i controlli possono avvalersi di propri ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2399. Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro del collegio sindacale (*ex art. 2421 c.c.*). Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni ed è prevista la riunione a mezzo telecomunicazione.

Il collegio sindacale convoca l'assemblea qualora non provvedano gli amministratori a ciò obbligati. Inoltre il collegio la convoca qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere, dandone comunicazione al presidente del CDA.

Il Collegio nella relazione all'assemblea deve tener conto dei fatti censurabili denunciati dai soci. Se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il collegio, previa indagine, presenta le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

Anche il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione possono denunciare le eventuali gravi irregolarità al Tribunale, ai sensi del 2409 c.c., commesse dagli amministratori, in questi casi le spese per l'ispezione sono a carico della società.

L'organo di controllo deve operare con professionalità e diligenza, è responsabile della verità delle proprie attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e documenti sociali.

I membri dell'organo di controllo sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, per l'eventuale omessa vigilanza. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.

## Revisione legale dei conti (D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il controllo contabile prevede:

- 1) La verifica della regolare tenuta della contabilità nonché la corretta rilevazione tramite le scritture contabili dei fatti di gestione;
- 2) La verifica della correttezza del bilancio su cui l'organo di controllo addetto rilascia il proprio giudizio.

Il giudizio è riportato in una relazione che deve dare contezza delle regole di redazione applicate dalla società, della revisione svolta e dei principi di revisione osservati. Il giudizio sul bilancio deve attenersi alla sua conformità alla normativa vigente nonché al rispetto del principio cardine di rappresentazione in modo veritiero e corretto della situazione patrimoniale economica e finanziaria dell'esercizio.